



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1599 /DecA/ 54 DEL 18.08.2011

Oggetto: Misure di gestione e tutela della pesca del polpo comune (*Octopus vulgaris*) nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Sardegna – Arresto temporaneo della pesca del polpo comune nel Golfo di Oristano per l'anno 2011.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge 14 luglio 1956, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il DPR 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTO Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss.mm.ii. in particolare l'art. 11;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l'art. 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18, dell'art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)", pubblicata sul BURAS Sardegna del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ordinario n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTA la Legge Regionale n. 13, dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna);
- VISTO il comma 20, dell'art. 15 della Legge regionale n. 2/2007 che prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura (le Agenzie esercitano « nel proprio campo specifico [...] le funzioni attribuite dalla norma anche in questo comparto [pesca e acquacoltura] »);
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima";
- VISTO Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale del 08 settembre 2009, n. 2209/Dec.A/87 Misure di gestione e tutela della pesca del polpo comune (*Octopus vulgaris*) nel Mare territoriale della Sardegna – Arresto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

temporaneo della pesca del polpo comune nel Golfo di Oristano per l'anno 2009.

- VISTO** il Decreto del Presidente n. 91 del 8.8.2011 prot. n. 18361, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale e del Vice Presidente e, in particolare, le disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, nato a Sassari il 26 maggio 1965, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; della Regione;
- VISTA** l'istanza dei soci delle cooperative di pesca del Golfo di Oristano (prot. in entrata uff. gab. n. 1594 dell'18/08/2011) con cui si richiede una sospensione della pesca del polpo comune (*Octopus Vulgaris*) in considerazione dell'esigenza di salvaguardare le risorse alieutiche esistenti all'interno del Golfo di Oristano, tenuto conto della necessità di proteggere le fasi di sviluppo più sensibili nell'ambito del ciclo biologico della suddetta specie;
- TENUTO CONTO** che una limitazione della cattura della specie considerata non determina, per gli operatori interessati, una reale diminuzione delle possibilità di pesca;
- CONSIDERATO** che, al contrario, tale limitazione rappresenta uno strumento per accrescerne il numero e la quantità tenuto conto dei rapidi tempi di accrescimento del polpo comune che in breve tempo raggiunge una taglia commerciale adeguata a garantire agli operatori una maggiore remunerazione complessiva;
- CONSIDERATO** che tale maggiore remunerazione derivante dall'accrescimento del polpo comune, conseguente all'adozione di una misura gestionale di limitazione della pesca, rappresenta una ragionevole e naturale compensazione come valore aggiunto futuro a breve termine di cui beneficiano gli stessi operatori economici;
- RITENUTO** opportuno adottare misure gestionali specifiche per la tutela del polpo comune (*Octopus vulgaris*), idonee a garantirne un accrescimento e un ripopolamento a tutela della risorsa e a vantaggio degli stessi operatori, prevedendo delle limitazioni temporanee all'attività di pesca, agli strumenti di pesca utilizzabili nelle more della predisposizione dei piani di gestione locali;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

RITENUTO opportuno far coincidere, almeno in parte, il periodo di applicazione delle misure di tutela nel Golfo di Oristano con il periodo previsto per l'arresto temporaneo della pesca marittima con i sistemi di pesca a strascico e/o volante

CONSIDERATO che il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca di cui alla L.R. 5 luglio 1963, n. 14, così come ricostituito con il Decreto del Presidente n. 156 del 23.11.2010, è stato convocato per il prossimo 6 settembre 2011,

DECRETA

ART. 1 *(Arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca del polpo comune (Octopus vulgaris) nel Golfo di Oristano - Durata)* – 1. Nelle more della definizione dei Piani di Gestione Locali, nelle acque del mare territoriale corrispondenti con il Golfo di Oristano, compreso tra Capo Frasca e Capo San Marco, a partire dal 22 agosto 2011 e fino al 6 settembre 2011 è vietata:

- a) la pesca professionale del polpo comune (*Octopus vulgaris*) con l'utilizzo di nasse e strumenti equivalenti;
- b) la cattura di esemplari di polpo comune (*Octopus vulgaris*) con l'utilizzo di attrezzi da posta o con qualunque altro attrezzo da pesca professionale;;
- c) la pesca sportiva e ricreativa di esemplari di polpo comune (*Octopus vulgaris*).

2. Gli esemplari catturati accidentalmente dovranno essere immediatamente rigettati in mare

ART. 2 *(Disposizioni di attuazione)* - 1. Nel periodo dal 22 agosto al 6 settembre 2011 sono vietate la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di polpo comune pescati nelle acque del Golfo di Oristano.

ART.3. *(Esclusioni)* - 1. Le suddette misure non si applicano alle gare/manifestazioni sportive preventivamente autorizzate dal Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di pesca.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ART. 4 *(Sanzioni amministrative e decadenze)* – 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dagli articoli 26, comma 1 e 27 della Legge n. 963 del 14 luglio 1965 "Disciplina della pesca marittima" e successive integrazioni e modifiche e le sanzioni previste dall'art. 2 bis del D. Lgs. 154/2004 e ss.mm.ii.

ART. 5 *(Efficacia)* – 1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto regionale e ricorso al TAR competente per territorio entro il termine di 60 decorrenti dalla sua piena conoscenza.

Cagliari,

L'Assessore

Oscar Cherchi